

COMUNE
DI
GRUARO

Assessorato alla Protezione Civile



Piano di Protezione Civile

3° stralcio: analisi dei rischi

RISCHIO INDUSTRIALE E

RISCHIO DA TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

[*Data aggiornamento 31.07.2014*]

INDICE

1 RISCHIO INDUSTRIALE.....	3
2 RISCHIO DA TRASPORTO MERCI PERICOLOSE.....	7
3 PROCEDURE PER I RISCHI NON PREVEDIBILI.....	9

1 RISCHIO INDUSTRIALE

Il rischio industriale è stato valutato a partire dal censimento delle aziende soggette al D.Lgs. 334/99, recentemente modificato dal D.Lgs. 238/05, cioè l'attuazione della [Direttiva Europea 96/82/CE](#) relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Per «incidente rilevante» si intende “un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati [...] e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”.

Tale normativa regola solo una piccola parte delle attività produttive, anche se rilevante dal punto di vista del rischio connesso. Infatti, per le ripercussioni sul territorio che possono avere eventuali incidenti in tali tipologie di stabilimenti, l'Autorità Preposta¹ predispone un Piano di Emergenza Esterna (PEE) specifico, articolato secondo il D.P.C.M. 25 febbraio 2005.

Nel territorio comunale di Gruaro non sono presenti stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, soggetti al D. Lgs. 334/99 (cd. “Seveso II”), art. 8.

1.1 Aziende “non soggette a rischio di incidente rilevante”

Incendi, emissioni o esplosioni di dimensione contenuta, si possono comunque verificare anche in presenza di attività più piccole e non soggette alla predetta normativa, presenti sul territorio (a volte anche al di fuori delle zone industriali) e che possono costituire un rischio, con effetti sul territorio di modesta entità, ma che richiedono l'attivazione di procedure specifiche per un pronto ed efficace intervento di chi opera in loco e gestisce l'emergenza e per la tutela dei cittadini che devono essere correttamente informati sia su cosa sta accadendo sia sul comportamento da adottare per rendere minimi i disagi.

Si è ritenuto utile, quindi, censire anche questa categoria di attività. A tal fine sono state considerate le attività soggette alle visite di prevenzione incendi così determinate dal D.M. 16 febbraio 1982. Le attività che ricadono nell'elenco in allegato al D.M. 16/02/82 sono obbligate a presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di appartenenza una relazione tecnica, che contenga, tra le altre cose, informazioni dettagliate sulle attività svolte, un elenco delle sostanze infiammabili detenute, un elenco degli impianti critici presenti e un elenco dei dispositivi antincendio installati.

Delle 97 tipologie di attività previste dal D.M. 16/02/82 ne sono state selezionate alcune che, per classi di sostanze detenute e per impianti critici impiegati, sono state considerate le più

¹ Il Prefetto, salve eventuali diverse attribuzioni derivanti dall'attuazione dell'art. 72 del D.lgs. 112/98.

significative. Di seguito si riporta l'elenco di tutte le attività indicate dal decreto tra le quali sono evidenziate le attività prescelte.

Attività	
1.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h
2.	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h
3.	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg. per quantitativi complessivi superiori a 500 kg.
4.	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc. per capacità complessiva superiore a 2 mc
5.	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc
6.	Reti di trasporto e distribuzione, di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar
7.	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
8.	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti.
9.	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili
10.	Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi
11.	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
12.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 0,5 mc
13.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc
14.	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili
15.	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc (2)
16.	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc
17.	Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc
18.	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio
19.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg.
20.	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi da 500 a 1.000 kg. con quantitativi superiori a 1.000 kg.
21.	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
22.	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 a 10 mc con capacità superiore a 10 mc
23.	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
24.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici.
25.	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni

26.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.
27.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.
28.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.
29.	Stabilimenti e impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
30.	Fabbriche e depositi di fiammiferi
31.	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
32.	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo
33.	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li
34.	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
35.	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi
36.	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.
37.	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
38.	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
39.	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li
40.	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
41.	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li.
42.	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
43.	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li
44.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li
45.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.
46.	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 500 a 1.000 q.li superiori a 1.000 q.li (3)
47.	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li oltre 1.000 q.li
48.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li oltre 1.000 q.li
49.	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti oltre 75 addetti
50.	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li
51.	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
52.	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
53.	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali
54.	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li
55.	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li
56.	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito
57.	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li
58.	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
59.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
60.	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li
61.	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati
62.	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li
63.	Centrali termoelettriche
64.	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw
65.	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole

	elettriche, ecc...
66.	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli
67.	Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze
68.	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
69.	Cantieri navali con oltre cinque addetti
70.	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti.
71.	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti
72.	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti
73.	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti.
74.	Cementifici
75.	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
76.	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
77.	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)
78.	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione
79.	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radiotivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
80.	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.
81.	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.
82.	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti.
83.	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.
84.	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.
85.	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
86.	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto
87.	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
88.	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq
89.	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti.
90.	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.
91.	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.0000 Kcal/h
92.	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.
93.	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.
94.	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri
95.	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici 29 industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica maggio 1963, n. 1497
96.	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886
97.	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

Con la collaborazione e la consulenza tecnica del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha concesso la consultazione della banca dati informatizzata e dei certificati di prevenzione incendi cartacei, è stato possibile scremare ulteriormente il numero di aziende su cui poi elaborare i dati, per creare delle schede tecniche informative, e degli elaborati cartografici, che consentono di individuare l'attività nel territorio, di valutare le vie d'accesso preferibili in caso di emergenza e di conoscere il posizionamento della rete idranti all'interno del perimetro aziendale.

Si è ritenuto utile verificare nell'intorno dell'azienda, per un raggio di circa 100 m, la presenza di reti di comunicazione di particolare rilievo (strade provinciali, regionali, statali, autostrade, linee ferroviarie) e di siti sensibili e ipotizzare possibili misure precauzionali per tutelare i passanti ed i residenti, come ad esempio l'interruzione/deviazione del traffico². Ogni indicazione di dettaglio, eventualmente, è stata riportata nelle singole schede.

- Per la gestione dell'emergenza si rimanda allo Schema 1, relativo ai rischi non prevedibili.

In via generale può comunque essere opportuno adottare le seguenti misure, volte a minimizzare i disagi ed agevolare le azioni di intervento:

- 1) interdire al traffico automobilistico e alle persone le strade di accesso all'area dell'incendio;
- 2) preallertare la struttura di protezione civile comunale e provinciale;
- 3) allontanare o portare al chiuso le persone che si trovano nella direzione del pennacchio di fumo;
- 4) nel caso in cui l'evento coinvolga l'intera azienda, allontanare tutte le persone presenti in un intorno di circa 100 m;
- 5) informare e aggiornare la cittadinanza degli eventi in corso e del loro evolversi.
- 6) far chiudere le finestre delle abitazioni presenti sottovento per evitare che il fumo possa entrare negli ambienti e dare lievi irritazioni alle vie respiratorie di chi vi risiede;

Misure più gravose, quali l'evacuazione di persone residenti nelle aree limitrofe allo stabilimento, non sono, in via generale, da prevedersi per l'entità e la tipologia dei rischi esaminati. Pur tuttavia esse potranno essere di volta in volta oggetto di valutazione da parte delle Istituzioni preposte (Sindaco, VV.F., ARPAV, Prefetto), in relazione a particolari concause (condizioni meteorologiche, effetto domino, possibile formazione di nube tossica, ecc.).

2 RISCHIO DA TRASPORTO MERCI PERICOLOSE


² La distanza di 100 m dal perimetro dell'azienda è ritenuta, per esperienza sul campo delle squadre di intervento dei VVF, a titolo cautelativo, sufficiente per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire ed operare senza intralci e per tutelare la popolazione, in particolare nelle prime fasi, in cui non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e non è prevedibile la sua evoluzione.

In Italia si stima che i prodotti petroliferi costituiscano circa il 7,5% del totale delle merci trasportate su strada, mentre i prodotti chimici pericolosi movimentati sono circa il 3% del totale.

I prodotti infiammabili (liquidi o gas) risultano essere le sostanze più trasportate in assoluto e quindi anche la frequenza attesa di incidente è molto alta.

Il trasporto su gomma di merci pericolose è una realtà piuttosto sottovalutata sia in termini

Incidenza merci pericolose sul totale delle merci trasportate su strada in Italia.



di entità che in termini di incidentalità: allo stato attuale anche se il 52% delle sostanze pericolose viaggia su strada, non esiste ancora un concreto monitoraggio quantitativo o qualitativo dell'attività e soprattutto non esistono in questo settore valutazioni di rischio o analisi di sicurezza mirate.

Alcuni studi hanno però dimostrato che l'entità del rischio da trasporto di merci pericolose è paragonabile a quella relativa agli impianti fissi; la gravità degli incidenti nel trasporto risulta, inoltre, più difficilmente controllabile. Le conseguenze finali dipendono ovviamente dall'evoluzione dello scenario e dalla sostanza coinvolta.

Si può affermare³ che nel territorio comunale di Gruaro (Allegato 6), le arterie stradali interessate da una maggior frequenza di transiti di mezzi che trasportano merci pericolose, lungo le quali è lecito presupporre una maggior frequenza di incidenti sono :

- Autostrada A28,
- S.P. 251 (ex S.S. 251) (Via A. De Gasperi, Via Portogruaro),
- S.P. 76 (Via 4 Novembre, Via Gai, Via Roma, Via G. Volpi Di Misurata, Via Cordovado).

³ Vedere lo studio, predisposto dalla Provincia di Venezia ed ARPAV, ed allegato al Piano Provinciale di Emergenza, anno 2003. Copia del Piano, su supporto informatico, è stato consegnato a tutti i Comuni della provincia.

Gli incidenti da trasporto di sostanze pericolose, potenzialmente verificabili, vedono coinvolte le seguenti sostanze:

- gas e liquidi infiammabili (Classi 2F e 3)⁴,
- liquidi tossici e corrosivi (Classe 8),
- sostanze pericolose varie (Classe 9).

3 PROCEDURE PER I RISCHI NON PREVEDIBILI

Per rischi non prevedibili (chimico-ambientale, trasporto sostanze pericolose, sismico, eventi meteorologici intensi, incendi boschivi, ecc.) s'intendono di norma quegli eventi di rapido impatto, per i quali i tempi di preannuncio sono troppo ristretti o del tutto inesistenti.

Per essi le procedure di attivazione non si sviluppano nelle tre fasi (fasi di attenzione, di preallarme, di allarme), ma, ad evento accaduto, si è già in fase di allarme. La segnalazione ricevuta andrà comunque opportunamente verificata, se proveniente da fonte non qualificata.

Le procedure per i "Rischi non prevedibili" sono illustrate nello Schema 1 "Procedure di attivazione rischi non prevedibili".

Verificata l'attendibilità della segnalazione, se del caso con adeguata ricognizione sul posto, verrà avvertito il Reperibile di Turno e/o il Responsabile Comunale di Protezione Civile, il quale si recherà presso l'Unità di Comando Locale (U.C.L.) per garantire il flusso di informazioni da e per la Struttura Comunale di Protezione Civile: Unità di Crisi Comunale (U.C.C.) e/o il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), non appena costituite.

In caso d'impedimento a raggiungere la località sede dell'evento verranno comunque mantenuti i contatti con le Sale Operative delle varie Istituzioni che stanno intervenendo.

3.1 Attivazione del sistema di protezione civile comunale

Il Responsabile Comunale di Protezione Civile provvederà, immediatamente, ad avvisare il Sindaco (o suo delegato) e contestualmente le seguenti strutture:

- Polizia Locale;
- Uffici comunali competenti;
- Sede Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Enti esterni competenti (vedasi Appendice C "Rubrica numeri utili");
- Volontari dell'Organizzazione di Protezione Civile Comunale.

⁴ La classificazione delle merci pericolose, definite dall'ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route - accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose) suddivide le sostanze in varie classi, a seconda del tipo di pericolo da esse presentato.

Il Sindaco non appena avuta notizia dell'evento in atto provvederà a costituire l'U.C.C. e, a seconda della tipologia di rischio, ad avvisare gli Enti sovraordinati (vedasi Appendice C "Rubrica numeri utili")

1. Unità di Comando Locale (U.C.L.)

L'Unità di Comando Locale, generalmente costituita e coordinata, per tali tipologie di rischio, dai VV.F., rappresenta la struttura operativa chiamata ad intervenire per la gestione dell'evento.

Essa verrà integrata con personale comunale qualificato per l'indispensabile funzione di raccordo con la Struttura Comunale di Protezione Civile (U.C.C. e C.O.C. non appena costituite).

2. Unità di crisi comunale (U.C.C.)⁵

L'Unità di Crisi Comunale è quell'organo tecnico-decisionale che si costituisce in seno al Comune, qualora si verificano eventi di una certa rilevanza.

La configurazione dell'U.C.C. prevede, di norma, i seguenti componenti:

- Sindaco e/o suo rappresentante (Assessore alla Protezione Civile, V. Sindaco ecc.);
- Comandante della Polizia Locale;
- Responsabili degli uffici comunali che hanno competenze specifiche in relazione alla tipologia di evento in atto;
- Responsabile dell'Organizzazione di volontariato di Protezione Civile del Comune.

L'U.C.C. provvederà ad inviare personale qualificato presso l'Unità di Comando Locale in modo da garantire il necessario collegamento con le strutture operative che stanno intervenendo in loco e garantire un continuo flusso di informazioni da e per l'U.C.C.

In caso d'impedimento all'invio di personale comunale sul posto, verranno comunque mantenuti i contatti con le Sale Operative delle varie Istituzioni che stanno intervenendo.

Nell'ambito dell'Unità di Crisi Comunale verrà valutato, in base all'evoluzione dell'evento, se attivare o meno il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

3. Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il C.O.C. (descritto nel paragrafo 1.2 del Capitolo Procedure), viene attivato dal Sindaco. In esso confluisce la Sala Operativa Comunale (paragrafo 1.3 del Capitolo Procedure) e risulterà così composto:

- tutti i componenti dell'U.C.C.;
- responsabili delle funzioni da "Metodo Augustus".

⁵ L'Unità di Crisi Comunale rappresenta quell'insieme di figure (con funzioni istituzionali e direttive) che in maniera pressoché automatica (perché norma di comportamento abituale e consolidata nel tempo) si riunisce all'insorgere di una qualsiasi micro emergenza interessante il territorio comunale.

Nel caso in cui si **aggravi la situazione** (emergenza non più fronteggiabile dal solo Comune con i mezzi ordinari a sua disposizione: evento di “tipo b”, secondo la L. 225/92) il Sindaco dovrà rivolgersi al Presidente della Provincia e alla Prefettura, per le attivazioni di rispettiva competenza.

In caso di incidenti industriali rilevanti in aziende soggette al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”) il Sindaco dovrà darne immediata comunicazione alla Prefettura, cui è affidato, dalla normativa vigente, il compito di gestire tali tipi di emergenze mediante l’applicazione del Piano di Emergenza Esterno.

3.2 Rientro o cessazione dell’emergenza

E’ necessario che l’attivazione della fase di allarme venga revocata, in modo da sancire definitivamente la conclusione delle attività di soccorso, dandone comunicazione, anche per mezzo di adeguata modulistica, a tutte le Strutture e Istituzioni avvisate e/o attivate.

Per agevolare, velocizzare e rendere più uniformi le comunicazioni in emergenza è stata già predisposta una serie di moduli da completare con i dati inerenti l’evento di emergenza (vedasi Allegato A “Messaggistica e Modulistica di Emergenza”).